Revisione - Data	*Oggetto*
00 - 26/11/2026	*Emissione*

Nuovo decreto del 5 novembre 2026 sul trasporto stradale di materiali radioattivi: cosa cambia dalla circolare 162 del 1996

1. In breve

Il 21 novembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2026, che stabilisce le nuove regole per il trasporto su strada di materiali radioattivi (classe 7 ADR). Il decreto sostituisce la circolare n. 162 del 1996, ormai superata, che viene abrogata.
Per la maggior parte delle aziende le regole pratiche cambiano poco: i requisiti dei mezzi e le precauzioni durante la marcia e le soste restano sostanzialmente quelli di prima. Cambiano gli enti di riferimento, alcuni obblighi (in particolare viene ribadito e riconfermato l'obbligo della nomina del consulente ADR e le comunicazioni in caso di emergenza) e diverse procedure amministrative.
La principale novità è che il regolamento ADR viene citato per ben 16 volte.
Le autorizzazioni, le approvazioni e i certificati già rilasciati e ancora validi restano efficaci.

2. Cosa resta come prima

Molte regole pratiche sono state riprese dalla circolare del 1996, quasi parola per parola:

- **I mezzi di trasporto**: la cabina di guida deve essere separata dal vano di carico da una parete rigida e continua; il vano di carico deve essere chiuso (o equivalente) e sufficientemente areato; non si possono usare cassoni ribaltabili o scarrabili. Restano ammessi gli stessi tipi di veicolo (autocarri, autoarticolati, autotreni e simili).
- **Le soste**: evitare di fermarsi vicino a luoghi affollati o ad altri veicoli che trasportano merci pericolose; tenere il mezzo sempre sotto controllo (anche con sistemi di sorveglianza a distanza); per i colli più radioattivi, impedire che persone estranee si avvicinino al veicolo fermo.
- **La marcia**: distanza di sicurezza tra i veicoli di almeno 50 metri e colli sempre fissati in modo da non muoversi durante il viaggio.
- **Il principio di fondo**: salvo i casi di esclusione (e non di esenzione), serve l'autorizzazione al trasporto, insieme al rispetto delle norme ADR (l'accordo sul trasporto stradale di merci pericolose) e della normativa di radioprotezione.

3. Cosa cambia in concreto

Tema	Prima (circolare 162/1996)	Ora (decreto 5 novembre 2026)
Consulente ADR	Non previsto	Obbligatorio per ogni impresa che trasporta materiale radioattivo, salvo i casi di esclusione dall'ADR
Enti di riferimento	Ministeri dell'Industria, dei Trasporti e dell'Interno, agenzia ANPA	• MASE (autorizzazioni al trasporto), • MIT (autorizzazioni stradali e mezzi), • MinInterno (Vigili del fuoco (soccorso) e • ISIN (controlli e approvazione dei colli)
Norme di riferimento	D.Lgs. 230/1995 e DM 4 settembre 1996	• D.Lgs. 101/2020, • D.Lgs. 35/2010 e • ADR in vigore
Quando serve l'autorizzazione	Regola generale per i vettori	Escluse le situazioni già escluse dall'ADR e quelle sotto determinate condizioni del D.Lgs. 101/2020
Emergenze e incidenti	Avvisare datore di lavoro, Vigili del fuoco e Pubblica Sicurezza	Si applica l'art. 186 del D.Lgs. 101/2020; i vettori autorizzati inviano le comunicazioni previste anche a MIT e ISIN

Tema	Prima (circolare 162/1996)	Ora (decreto 5 novembre 2026)
Tracciabilità	Non prevista	Scambio di dati tra MIT e ISIN; vettori e chi organizza le spedizioni registrano e trasmettono le informazioni secondo l'allegato X del D.Lgs. 101/2020 (sistema STRIMS)
Laboratori mobili (veicoli attrezzati con sorgenti radioattive)	Solo un cenno: idoneità riconosciuta dal Ministero	Regole dedicate: nulla osta preventivo per detenzione oltre certe soglie, approvazione in Motorizzazione e annotazione sul documento unico di circolazione
Veicoli (laboratorio mobile) con colli esenti (UN 2911)	Non distinto	Esclusi dal riconoscimento di idoneità

Tabella 1 - cosa cambia nel concreto dalla circolare 162 del 1996 al nuovo decreto del 5 novembre 2026

4. Cosa il nuovo testo non riprende

Alcune procedure e prescrizioni della vecchia circolare non compaiono più nel testo:

- **I documenti rilasciati per ogni singola spedizione** per i trasporti più impegnativi
  - (certificato tecnico di sicurezza,
  - attestato e benestare di sicurezza,
  - convalida dei certificati di approvazione dei colli).
- **La visita e la prova dei veicoli ordinari** per accertarne l'idoneità, con la relativa annotazione sulla carta di circolazione. Il riconoscimento di idoneità resta previsto per i veicoli con sorgenti radioattive a bordo e per i laboratori mobili (condizione già prevista dal 10/2010).
- **L'elenco dei documenti da tenere a bordo** (copia del decreto di autorizzazione, ultima attestazione di controllo della contaminazione del mezzo) e le regole di dettaglio su controllo mensile della contaminazione, depositi temporanei, distanze di segregazione e classificazione dei lavoratori.

Questo non significa necessariamente che gli obblighi siano scomparsi: molti rientrano comunque nel D.Lgs. 101/2020 e nell'ADR, che il decreto richiama.

5. Riferimenti

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2026, «Prescrizioni per il trasporto su strada di materiali radioattivi (Classe 7 ADR)», Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2026.
- Circolare n. 162 del 16 dicembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione (prot. 1772/4967/1), abrogata dal decreto.

Il Consulente ADR
Trasporto Merci pericolose
Franco CIOCE